

Focus Team Private Equity

17 Febbraio 2026

Via libera alla detrazione dell'IVA sui *transaction cost* nelle operazioni di MLBO**Focus Team Private Equity****Focus Team Leader**Eliana Catalanoeliana.catalano@belex.com

Tel. +39 02 771131

**Autori**Stefano Brunello Dormalstefano.brunello@belex.com

Tel. +39 02 771131

Marco Bossinimarco.bossini@belex.com

Tel. +39 02 771131

1. Introduzione

Con la Risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026 (“**Risoluzione n. 7/2026**”), l'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in merito al trattamento IVA dei costi di transazione sostenuti dalle società veicolo (“**SPV**”) nell'ambito di operazioni di *merger leveraged buy-out* (“**MLBO**”), ex art. 2501-bis Cod. Civ.

Il documento di prassi riveste particolare importanza poiché recepisce gli orientamenti più recenti della giurisprudenza unionale e nazionale, superando l'impostazione restrittiva precedentemente adottata e **riconoscendo**, conseguentemente, la **detraibilità dell'IVA sui *transaction costs* sostenuti dalla SPV nel contesto delle operazioni di MLBO**.

2. I chiarimenti della Risoluzione n. 7/2026

Con la Risoluzione n. 7/2026, l'Agenzia delle Entrate prende posizione sul dibattuto e annoso tema della detraibilità dell'IVA relativa ai *transaction costs* sostenuti dalle SPV nell'ambito delle operazioni di MLBO.

L'Amministrazione finanziaria, richiamando, in primo luogo, i principi generali in materia di soggettività passiva e diritto alla detrazione dell'IVA ed, in secondo luogo, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e recepiti dalla Corte di Cassazione ⁽¹⁾, **ha precisato che le SPV** presentano caratteristiche diverse rispetto alle c.d. *holding* statiche (ossia società che si limitano a possedere partecipazioni senza interferire nella gestione delle partecipate) e **devono, pertanto, essere considerate soggetti passivi IVA** ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per maggiori dettagli, si rimanda alle nostre *newsletter* del 28 luglio 2025 e del 14 maggio 2024, disponibili rispettivamente **qui** e **qui**.

⁽²⁾ Il tema viene inquadrato alla luce dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1973, che riconosce il diritto alla detrazione esclusivamente ai soggetti passivi che utilizzano beni e servizi nell'ambito di operazioni imponibili. Restano invece esclusi coloro che si limitano alla mera detenzione di partecipazioni senza esercitare un'effettiva attività economica. In passato, tale interpretazione era stata estesa anche alle SPV impiegate nelle operazioni di MLBO, assimilate alle c.d. *holding* statiche.

In particolare, l'attività delle SPV assume una funzione “preparatoria” e “strumentale” rispetto all'esercizio dell'attività economica che verrà svolta dopo l'acquisizione della *target*, rappresentando uno strumento operativo, finalizzato a reperire le risorse finanziarie per l'acquisizione e a garantire la prosecuzione diretta dell'attività della *target* stessa.

Questa lettura appare coerente con la fisiologia dell'operazione di MLBO, nella quale la SPV non nasce per detenere stabilmente partecipazioni, ma per acquisire la società *target* attraverso indebitamento e successivamente incorporarsi con essa. La partecipazione, quindi, ha carattere meramente temporaneo ed è destinata a venir meno con la fusione.

Ne consegue che i ***transaction cost*** non possono essere considerati autonomi o scollegati, ma **si inseriscono in un unico disegno volto alla realizzazione dell'operazione straordinaria in parola e alla continuità dell'attività economica** ⁽³⁾.

Alla luce di quanto precede, la SPV, nel contesto di operazioni di MLBO, assume la qualifica di soggetto passivo IVA e **può legittimamente esercitare il diritto alla detrazione**, in coerenza con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza europea e nazionale.

3. Conclusioni

La Risoluzione n. 7/2026 segna un rilevante mutamento di prospettiva nel trattamento IVA dei *transaction costs* nelle operazioni di MLBO, **riconoscendo definitivamente il diritto alla detrazione di tali costi in capo alla SPV**. Tale documento, in particolare,

- **con riferimento alle operazioni future**, consente agli operatori di operare con **maggiore certezza** sotto il profilo fiscale;
- **con riferimento alle operazioni pregresse**, apre alla **possibilità di recuperare l'IVA** assolta sui *transaction cost* sostenuti, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla normativa vigente.

⁽³⁾ Risulta, pertanto, soddisfatto il collegamento funzionale richiesto dall'articolo 19 del D.P.R. 633/1973 tra i costi sostenuti e le future operazioni imponibili.



Focus Team Private Equity

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul *private equity*.

Eliana Catalano
Societario

Nicola Marchioro
Societario

Franco Agopyan
Societario

Stefano Micheli
Societario

Giulia Bianchi Frangipane
Societario

Umberto Nicodano
Societario

Stefano Brunello Dormal
Fiscale

Vittorio Pomarici
Lavoro

Francesco Casamassa
Societario

Augusto Praloran
Societario

Antonio La Porta
Bancario e finanziario

Gianfranco Veneziano
Societario

Sara Lembo
Antitrust